

Transazione su crediti tributari e contributivi

Limiti al *cram down* nell'articolo 63, commi 4 e 5

Direzione centrale Entrate Inps

Le percentuali di
soddisfazione

VS
la Direttiva Insolvency
(UE) 2019/1023

- La ristrutturazione di un debito non può avvenire esclusivamente a carico dei creditori pubblici qualificati per i quali il **considerando (52)**, stabilisce espressamente che *“A seguito della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che il piano non può imporre la falcidia totale o parziale dei relativi crediti per i creditori istituzionali pubblici che hanno uno status privilegiato a norma del diritto nazionale”*.
- Il riconoscimento di tale percentuale di soddisfazione è funzionale alla tutela dei lavoratori più deboli per i quali **l'articolo 1, comma 6**, ha fissato che *“Gli Stati membri provvedono affinché i quadri di ristrutturazione preventiva non incidano sui diritti pensionistici maturati dei lavoratori”* in coerenza con il **considerando (20)** secondo cui *“Un quadro di ristrutturazione preventiva definito a norma della presente direttiva non dovrebbe incidere sui crediti e i diritti nei confronti di un debitore che derivano dai sistemi pensionistici dei lavoratori, se tali crediti e diritti sono maturati in un periodo precedente alla ristrutturazione”*.

Le percentuali di
soddisfazione

VS

la Direttiva Insolvency
(UE) 2019/1023

Il testo dell'articolo 63, comma 4, lettera d), e comma 5, ha recepito all'interno del Codice della crisi la previsione di una limitazione al *cram down* (introdotta con l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69/2023), e rivista dal dlgs. 136/2024, ha inteso subordinare l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, a fronte del dissenso dei creditori pubblici, ad una serie di condizioni:

- la natura non liquidatoria degli accordi stessi
- l'entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici

Finalità

Evitare gli abusi che si erano determinati dopo l'introduzione del *cram down* pieno di cui al decreto-legge n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2020.

Introdurre Equilibrio nella ristrutturazione del debito per assicurare adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti alle proposte in ragione della sproporzione dell'offerta mediante una **riparametrazione delle percentuali** di soddisfazione.

Le percentuali di
soddisfazione

VS

la Direttiva Insolvency
(UE) 2019/1023

Tutela dei diritti dei lavoratori

Il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'articolo 2116 c.c., che assiste i lavoratori subordinati ai quali, pur a fronte del mancato versamento dei contributi, la legge riconosce il diritto alla copertura contributiva che pertanto impone l'intervento di ripianamento delle minori entrate a carico della finanza pubblica, diversamente non trova applicazione ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che, oltre ad essere caratterizzati da rapporti di lavoro discontinui, sarebbero pregiudicati in via definitiva.



Competenza territoriale
nella presentazione delle
proposte transattive.

Individuazione dell'ufficio
competente

Normativa di riferimento ai fini dell'individuazione degli uffici competenti

Uffici competenti definiti dalla legge

L'articolo 88, comma 5, ha individuato univocamente sia gli uffici delle agenzie fiscali - le pregresse norme già avevano definito le competenze -, che quelli degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, presso i quali il debitore deve depositare le proposte transattive in caso di accordi di ristrutturazione, di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ed anche nell'ambito delle procedure di concordato preventivo.

Gestione efficace delle proposte

La normativa mira a semplificare e rendere più efficace la gestione delle domande di ristrutturazione e transazione da parte degli uffici competenti.

Chiusura di lacune normative

La norma colma le incertezze precedenti riguardo agli uffici degli istituti previdenziali coinvolti nelle proposte di accordo con transazione.

Modalità di deposito della proposta e documentazione richiesta

Deposito presso uffici competenti

La proposta e la relativa documentazione devono essere depositate presso gli uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore

Per gli enti previdenziali

Per gli enti previdenziali, il deposito avviene **presso la Direzione provinciale competente** unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 64-bis, commi 2 e 3, e 87 del CCII.



Gestione delle
proposte transattive
presso le sedi
competenti

Verifica della corretta individuazione della sede competente

Verifica della sede competente

- La sede presso la quale la proposta transattiva è depositata:
 - deve pertanto verificare che il debitore abbia correttamente individuato la sede dell'Istituto nel rispetto della predetta previsione del comma 5 dell'articolo 88 che trova applicazione anche nelle ipotesi di pluralità di posizioni che rientrano nella competenza di strutture territoriali diverse;
 - provvede a trasmettere il fascicolo a quella individuata come competente sulla base del requisito dell'ultimo domicilio fiscale del debitore.

Pluralità di posizioni gestite da strutture territoriali diverse

Gestione pluralità di crediti

I crediti appartenenti a diverse strutture territoriali richiedono una gestione coordinata per garantire efficacia.

Ruolo della sede titolare

La sede con il credito di importo maggiore coordina l'istruttoria della proposta in collaborazione con le altre sedi.

Competenza istruttoria condivisa

Ogni struttura mantiene la competenza di verifica dei crediti di propria titolarità all'interno della proposta.

Nuove disposizioni sulla competenza decisionale

Il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha introdotto disposizioni che regolano la competenza a esprimere l'adesione rispetto alle proposte transattive formulate nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell'ambito delle procedure di concordato preventivo.

Modalità di espressione dell'adesione e del voto nelle procedure

Le disposizioni radicano la competenza decisionale in capo al Direttore regionale/di coordinamento metropolitano, superando il quadro precedente, frutto di determinazioni interne all'Istituto, che assegnava un ruolo decisionale anche al Direttore centrale Entrate in ragione dell'importo dei crediti per contributi e sanzioni oggetto di falcidia (se superiore a 1 milione di euro).

Concentrare al livello di Direttore regionale/di coordinamento metropolitano la competenza decisionale in ordine all'adesione/non adesione alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti con annessa transazione previdenziale o all'espressione del voto favorevole/contrario al concordato preventivo con annessa transazione previdenziale risponde all'obiettivo di rendere più efficace il ruolo dell'Istituto nella gestione delle crisi aziendali sul presupposto che le decisioni prese il più vicino possibile alle singole realtà aziendali consentono di meglio valutare la rilevanza sociale ed economica delle stesse in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore di riferimento.

Adesione alle proposte transattive per i contributi previdenziali

L'articolo 63, comma 2 disciplina l'adesione alle proposte transattive per i contributi previdenziali.

Decisione del Direttore regionale

La sottoscrizione avviene in base alla decisione preventiva del Direttore regionale.

Ruolo del Direttore territoriale

Il Direttore dell'ufficio territoriale sottoscrive l'atto negoziale per formalizzare l'adesione alla proposta.

Espressione del voto nelle procedure di concordato preventivo

L'articolo 88, comma 6 regola il voto nelle procedure di concordato preventivo

Decisione del Direttore regionale

La proposta è sottoposta alla decisione del Direttore regionale.

Ruolo della Direzione territoriale

Il voto sulla proposta è espresso dalla Direzione territoriale competente secondo l'articolo 107 su decisione del Direttore regionale.

GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE

Progetti

Il progetto è articolato in due segmenti:

- Un sistema di analisi predittiva della crisi d'impresa che prevede la creazione di uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che consenta di monitorare costantemente i dati aziendali e identificare tempestivamente i segnali di una potenziale crisi.
- La creazione di un canale unico attraverso il quale, con procedure guidate e univoche, l'impresa o il professionista titolare di procura potrà assolvere gli obblighi di comunicazione e deposito della documentazione a corredo della domanda di accesso allo strumento prescelto. Sarà prevista la compilazione di un form con l'indicazione di alcune informazioni obbligatorie sullo strumento e la procedura gestirà la protocollazione dei documenti trasmessi producendo un .pdf di riepilogo del form e dell'elenco degli stessi documenti. Ciò consentirà la creazione di un fascicolo digitale dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto che implementerà la sezione della Piattaforma, intranet, per il monitoraggio e la gestione della crisi aziendale e delle procedure concorsuali attraverso la quale le strutture dell'Istituto dovranno effettuare la gestione delle attività previste per ciascuno strumento. Il cruscotto di monitoraggio, con funzioni gestionali, delle situazioni di crisi e di insolvenza del soggetto contribuente sarà alimentato dagli esiti del sistema di analisi predittiva della crisi nonché dalle eventuali segnalazioni qualificate nei confronti delle aziende e degli organi di controllo. Le funzionalità gestionali con procedure guidate e univoche, che integreranno il sistema di calcolo del piano di ammortamento per i pagamenti dilazionati nell'ambito delle transazioni, consentiranno alle sedi di procedere alla gestione del fascicolo aziendale nei termini previsti per ciascun procedimento.

Da una parte, la possibilità di seguire le aziende potenzialmente in difficoltà con un approccio consulenziale, potrà favorire il rientro in un regime di regolarità. Per altro verso, il sistema consentirà una tutela più efficace dei crediti dell'Istituto garantendo il rispetto, mediante un sistema di alert, di tutti i termini previsti per ciascuna procedura.